

Bonus 200 euro per le partite Iva, i requisiti per riceverli

Pubblicato: Sabato 13 Agosto 2022



Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Andrea Orlando** ha firmato nei giorni scorsi il Decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei **lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.**

La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal Decreto Aiuti bis (art. 23, D.L. 9 agosto 2022, n. 115) a **600 milioni di euro per l'anno 2022**, che costituisce limite complessivo di spesa.

I destinatari della misura

I beneficiari dell'indennità sono i **lavoratori autonomi e i professionisti** iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo **non superiore a 35.000 euro.**

I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore

del Decreto Aiuti, **con partita IVA e attività lavorativa avviata** e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

Il beneficio **non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti**. Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali.

Il provvedimento precisa che l'indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed **è soggetta a successiva verifica**, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it